



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Seduta del 25/01/2018

FATTO

Con ricorso del 21.4.2017 il ricorrente narrava di aver stipulato nel 2011 con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ed un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, estinti anticipatamente nel novembre 2015, senza ricevere l'equo rimborso degli oneri e spese non ancora maturati e premi non goduti. Chiedeva quindi il riconoscimento dell'equo rimborso di € 1.219,56 di cui commissioni di intermediazione per € 1.091,00, al netto di quanto già stornato in sede di conteggio estintivo e oneri assicurativi per € 128,56, oltre interessi e spese legali.

L'intermediario depositava le proprie controdeduzioni evidenziando che la domanda di parte ricorrente era gravemente lacunosa in punto di allegazioni istruttorie, non essendo stato depositato il contratto ma prodotto unicamente il conteggio estintivo.

A seguito di tale deduzione il ricorrente depositava il contratto, non prodotto inizialmente per mero errore.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri



assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, nello specifico, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Ai fini della presente decisione particolare importanza assume l'art. 125-sexies t.u.b., introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011. Altri riferimenti significativi sono rappresentati dall'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; dalla Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

3. Nell'ambito degli orientamenti dell'Arbitro, un punto di svolta è costituito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, la quale ha chiarito che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto finanziato ha diritto di ripetere la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, mentre risultano contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

4. Sulla base della decisione 6167/2014 ora citata, presso i Collegi si è quindi consolidato un orientamento così sintetizzabile: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso degli oneri assicurativi è tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) in assenza di previsioni contrattuali al riguardo, l'importo da rimborsare deve essere stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (c.d. *pro rata temporis*).

5. La medesima fattispecie contrattuale è stata già ripetutamente oggetto di esame da parte di questo Collegio, il quale non ha ritenuto valide le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti in tema di estinzione anticipata e ha pertanto riconosciuto la natura *recurring* sia delle commissioni di intermediazione che di quelle bancarie disponendone la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis*. (Collegio di Roma, decisione n. 8145 del 6.7.2017).

6. Seguendo dunque i criteri sopra riassunti, risulta che al ricorrente deve essere rimborsata, nei limiti della domanda, la somma di € 1.219,56, secondo le tabelle che seguono

Oneri sostenuti					
Commissioni di intermediazione		2.147,14	1.288,28	197,28	1.091,00
Oneri assicurativi		214,27	128,56		128,56
	Totale				1.219,56



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.219,56 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA